

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

*(omissis)*

D E L I B E R A

- a) la Valutazione di Impatto Ambientale positiva, ai sensi dell'art. 16 della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, sul progetto di "Variante sostanziale ad un impianto eolico in località Montevenere (foglio 58, mapp. 390), in Comune di Monzuno (BO)" proposto da Probus Alboris s.r.l. poiché l'ampliamento in oggetto, secondo gli esiti delle valutazioni espresse dalla Conferenza di Servizi, è nel complesso ambientalmente compatibile, a condizione che vengano ottemperate le prescrizioni citate nei punti 1.C., 2.C. e 3.C del Rapporto Ambientale conclusivo della Conferenza di Servizi, che costituisce l'Allegato 1, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, di seguito riportate:

*QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO*

1. nel corso dei lavori di installazione del nuovo aerogeneratore gli scavi e gli sbancamenti dovranno essere limitati al massimo per non compromettere in alcun modo la stabilità del versante;
2. dovrà essere curata attentamente la regimazione delle acque superficiali, che dovranno essere ricondotte ai collettori naturali, evitandone il ristagno;
3. i movimenti di terra dovranno essere limitati allo stretto necessario, eseguiti in modo tecnicamente idoneo e razionale e nella stagione più favorevole, adottando tutti gli accorgimenti utili, onde evitare, durante e dopo l'esecuzione, eventuali danni alla stabilità dei terreni ed al buon regime delle acque;
4. l'esecuzione dei riporti dovrà essere preceduta dalla predisposizione dei piani di posa (scoticatura e gradonatura), il materiale riportato dovrà essere adeguatamente costipato;
5. le scarpate originate dalle movimentazioni di cui ai precedenti punti dovranno essere razionalmente conformate, rifinite ed inerbite con idonee essenze vegetali locali entro la prima stagione utile, evitando fenomeni erosivi o scoscendimenti;
6. a lavori ultimati, le acque meteoriche dovranno essere validamente regimate con strutture proporzionate e durature ed opportunamente convogliate in condotte o corsi d'acqua esistenti nella zona, evitando fenomeni di erosione, scolo improprio e ristagno;

7. l'esecuzione dei lavori non dovrà arrecare alcun danno a piante, terreni e scoli esistenti nelle immediate adiacenze dell'area direttamente interessata dall'intervento autorizzato;
8. dovranno essere adottate le indicazioni di cui alla relazione geologica allegata al progetto a firma del Dott. S. Carosi (agosto 2015);
9. tutti i lavori dovranno venire rapportati alle modalità ed alle limitazioni delle vigenti "Prescrizioni di massima e di polizia forestale" della Regione Emilia-Romagna.
10. qualora durante i lavori di scavo venissero intercettate acque sotterranee, dovranno essere eseguiti drenaggi al fine di raccogliere le venute d'acqua presenti, tali interventi dovranno essere raccordati alla rete fognaria o alla rete di scolo superficiale presente;
11. l'intervento in progetto deve essere eseguito in modo tale da inibire alterazioni significative dello stato tensionale di equilibrio geostatico dei terreni, evitando in particolare gravosi riporti, livellamenti e movimentazioni di terreno, anche se temporanei;

#### *QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE*

12. i materiali di scavo che si produrranno nell'ambito della messa in opera delle fondazioni dovranno essere riutilizzati nello stesso luogo di produzione;
13. al termine dei lavori di installazione della pala eolica in progetto, dovrà essere garantita la manutenzione straordinaria delle strade comunali e vicinali interessate dal passaggio dei mezzi di cantiere e il ripristino allo stato ante operam delle stesse;
14. le opere suddette, una volta eseguite dovranno essere comunicate in forma scritta al Comune e verificate in sopralluogo congiunto con l'Area Tecnica Comune di Monzuno;
15. Per la fase di scavo, si prescrive l'applicazione dell'art. 90 del D. Lgs. 42/2004, che impone a chiunque scopra fortuitamente cose aventi interesse artistico, storico archeologico, di farne immediata denuncia all'autorità competente e di rilasciarle nelle condizioni e nel luogo in cui sono state trovate;
16. in merito alla dismissione della torre si prescrive:
  - lo smontaggio della turbina dal plinto di fondazione per mezzo di autogrù;
  - demolizione della parte del plinto che risulta sporgente

dal piano di campagna;

- il corpo principale del plinto, oltre ai pali di fondazione, dal momento che risulta coperto da uno strato di almeno 100 cm di terreno, verrà lasciato in loco in quanto materiale inerte;
- trasporto dei materiali dismessi ai centri di raccolta;
- la rimozione della cabina prefabbricata a servizio dell'aerogeneratore, completa di elemento di fondazione anch'esso prefabbricato;
- la rimozione del cavo elettrico in BT di connessione alla cabina ENEL;

17. in sede di AU dovrà essere fornita l'adeguata copertura finanziaria, sottoforma di garanzia fidejussoria, per le operazioni di demolizione e ripristino dei luoghi;

#### *QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE*

18. prima dell'inizio dei lavori si dovrà provvedere alla realizzazione di una rete di raccolta delle acque meteoriche al fine di evitare l'interferenza con l'area dei lavori e soprattutto con quelle di scavo;

19. è opportuno inoltre che l'esecuzione dei lavori avvenga in un periodo stagionale con condizioni meteorologiche più favorevoli. Vanno comunque predisposti tutti i mezzi atti a far fronte ad eventuali impreviste avverse condizioni atmosferiche durante le fasi lavorative, condizioni che potrebbero favorire situazioni di instabilità nell'area dei lavori e nel suo intorno;

20. durante le fasi di cantiere i depositi temporanei di materiali terrosi e lapidei dovranno essere effettuati in modo da evitare fenomeni erosivi o di ristagno delle acque, evitando la collocazione all'interno di impluvi, fossi o altre linee di sgrondo naturali o artificiali;

21. i depositi temporanei inoltre non dovranno essere posti in prossimità di fronti di scavo al fine di evitare sovraccarichi sui fronti stessi;

22. prima dell'esecuzione dei pali dovranno essere eseguiti almeno due pali di prova per verificare la rispondenza delle caratteristiche geomeccaniche reali dei terreni con i dati utilizzati per il dimensionamento dei pali;

23. la viabilità di servizio dovrà essere mantenuta idraulicamente efficiente mediante cunette e taglia-acque (fossette trasversali), onde evitare problemi di

ruscellamento e la sua trasformazione in collettore di acque superficiali;

24. a lavori ultimati dovrà essere implementata la rete di regimazione delle acque superficiali garantendo un corretto allontanamento delle acque raccolte all'interno dei collettori naturali;

25. qualora nell'esecuzione dei lavori si verificassero condizioni diverse da quelle dichiarate nel progetto esaminato o condizioni che richiedessero soluzioni differenti dovranno essere nuovamente verificate le condizioni di fattibilità e di stabilità;

- b) di dare atto che la Regione Emilia-Romagna Servizio Aree Protette Foreste e Sviluppo della Montagna ha rilasciato Pre-Valutazione di Incidenza positiva (acquisita al prot. Arpae con PGBO 8611/2016), in quanto gli interventi non incidono in maniera significativa sui siti della Rete Natura 2000; tale valutazione costituisce l'Allegato 2 alla presente delibera quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- c) di dare atto che i contenuti dei pareri del Comune di Monzuno prot. di Arpae PGBO 11068/2016, della Città metropolitana di Bologna prot. Arpae PGBO 9331/2016, dell'AUSL Bologna prot. Arpae PGBO 14168/2016, dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese prot. di Arpae PGBO 13703/2016, dell'Autorità Bacino del Reno prot. di Arpae PGBO 6614/2016, della Soprintendenza Archeologica dell'Emilia - Romagna prot. M.BAC 10818/2015, sono ricompresi nel Rapporto Ambientale in Allegato 1 alla presente delibera, quale parte integrante;
- d) la Regione Emilia-Romagna Servizio Aree Protette Foreste e Sviluppo della Montagna non ha partecipato alla riunione conclusiva della Conferenza di Servizi in data 28/07/2016 e non ha firmato il Rapporto Ambientale che costituisce l'allegato 1 della presente delibera; trova quindi applicazione il disposto dell'art. 14-ter, comma 7, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni;
- e) la Città metropolitana di Bologna non ha partecipato alla riunione conclusiva della Conferenza di Servizi in data 28/07/2016 e non ha firmato il Rapporto Ambientale che costituisce l'allegato 1 della presente delibera; trova quindi applicazione il disposto dell'art. 14-ter, comma 7, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni;
- f) l'Autorità Bacino del Reno non ha partecipato alla riunione conclusiva della Conferenza di Servizi in data 28/07/2016 e non ha firmato il Rapporto Ambientale che costituisce l'allegato 1 della presente delibera; trova quindi applicazione il disposto dell'art. 14-ter, comma 7, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni;
- g) l'AUSL di Bologna non ha partecipato alla riunione conclusiva

della Conferenza di Servizi in data 28/07/2016 e non ha firmato il Rapporto Ambientale che costituisce l'allegato 1 della presente delibera; trova quindi applicazione il disposto dell'art. 14-ter, comma 7, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni;

- h) la Soprintendenza Archeologica dell'Emilia-Romagna non ha partecipato alla riunione conclusiva della Conferenza di Servizi in data 28/07/2016 e non ha firmato il Rapporto Ambientale che costituisce l'allegato 1 della presente delibera; trova quindi applicazione il disposto dell'art. 14-ter, comma 7, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni;
- i) la Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province di MO-BO-RE-FE non ha inviato il parere di compatibilità ambientale, ai sensi dell'art. 136 del D. Lgs.42/2004 e non ha partecipato alla seduta conclusiva, pur regolarmente convocata, trova pertanto applicazione il comma 7 dell'articolo 14 ter della L. 241/90 e smi;
- j) è stato acquisito agli atti della Città metropolitana PG 138080/2015 comunicazione di Enac in merito alla necessità che il proponente esegua una valutazione preliminare ostacoli, così come effettuata e successivamente trasmessa dal proponente con prot. Arpae PGBO 5960/2016 ed in base alla quale lo stesso attesta la non interferenza dell'impianto alla navigazione aerea; tale valutazione è ricompresa nel Rapporto Ambientale in allegato 1; l'Enac non ha partecipato alla riunione conclusiva della Conferenza di Servizi in data 28/07/2016 e non ha firmato il Rapporto Ambientale che costituisce l'allegato 1 della presente delibera; trova quindi applicazione il disposto dell'art. 14-ter, comma 7, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni;
- k) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 4, della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, copia della presente deliberazione al proponente Probus Alboris s.r.l.;
- b) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 4, della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza, copia della presente deliberazione della Regione Emilia-Romagna a: Arpae (SAC e Sezione Provinciale di Bologna), Città metropolitana di Bologna, Comune di Monzuno, AUSL Bologna, l'Autorità Bacino del Reno, l'AUSL di Bologna, la Soprintendenza Archeologica dell'Emilia - Romagna, Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province di MO-BO-RE-FE, ENAC, ENAV e ENEL Distribuzione Spa;
- c) di dare atto che nella documentazione presentata dal proponente il costo complessivo degli interventi di progettazione e realizzazione del progetto oggetto della presente procedura viene stimato pari a € 155.467,00; le spese istruttorie della

presente procedura di V.I.A, a carico del proponente ai sensi dell'art. 28 della L.R. 9/99 e s.m.i., sono quindi state determinate forfettariamente ed in relazione al valore dell'opera o dell'intervento, in una misura non superiore allo 0,04%, con un minimo di € 1.000,00; le spese risultanti ammontano pertanto a € 1.000,00 e sono state corrisposte in sede di attivazione della procedura, così come previsto dall'art. 13, comma 1, lett. c) della L.R. 9/99 e s.m.i.;

- d) di stabilire che, ai sensi dell'art. 26, comma 6 del D.Lgs. 152/06, come modificato dal D.Lgs 4/08, il progetto dovrà essere realizzato entro 5 anni dalla pubblicazione del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale;
- e) di pubblicare per estratto sul Bollettino Ufficiale Regionale della Regione Emilia - Romagna, ai sensi dell'art. 16, comma 4, della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente partito di deliberazione;
- f) di pubblicare integralmente sul sito web della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 20, comma 7 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, il presente provvedimento di valutazione di impatto ambientale.

---